



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Comitato Antiriciclaggio

Parere n. 97 del 15.03.2005

Oggetto: segnalazioni di operazioni sospette ex art.3 L.197/91: responsabilità del soggetto obbligato.

Il Comitato antiriciclaggio ha esaminato la questione relativa alla responsabilità del soggetto obbligato alla segnalazione delle operazioni sospette ex art.3 L.197/91.

L'art. 3 della legge antiriciclaggio, per quanto attiene all'aspetto soggettivo dell'obbligo di segnalazione, prescrive che tale obbligo è proprio di due figure:

- a) nel 1° comma viene individuato, quale soggetto obbligato alla segnalazione dell'operazione sospetta, *“il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo”* il quale inoltrerà la segnalazione al titolare dell'attività o al legale rappresentante o ad un suo delegato;
- b) il 2° comma dell'articolo 3 prevede che, pervenuta la segnalazione al titolare dell'attività, al legale rappresentante o ad un suo delegato, questi provveda a trasmettere la segnalazione all'Ufficio italiano dei cambi, previa valutazione globale dell'operazione sulla base degli elementi conoscitivi disponibili.

Ai fini della corretta individuazione del soggetto, o dei soggetti, responsabili di segnalare un'operazione sospetta, occorre fare riferimento ai principi fondamentali fissati dalla legge 689/81, richiamata esplicitamente dalla stessa legge antiriciclaggio. Trovano in particolare applicazione:

- a) il principio in base al quale ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa (art.3, comma 1, L.689/81);
- b) il principio secondo cui la violazione deve essere contestata all'autore della stessa ed alle altre persone che hanno concorso nella violazione stessa (art.5 L.689/81) nonché ai soggetti tenuti in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione (art. 6 L.689/81).

In particolare, il Comitato ha valutato l'ipotesi in cui la contestazione della violazione dell'art. 3, comma 1, della legge antiriciclaggio sia notificata al responsabile dell'agenzia ove è incardinato il rapporto di conto con il cliente nonostante siano identificabili altre figure

professionali, o strutture dell'intermediario, effettivi amministratori dei rapporti con la clientela, seppure fisicamente allocate in sedi o uffici diversi dall'agenzia.

Il Comitato, valutate le evoluzioni tecniche e organizzative dell'attività finanziaria, la progressiva estensione degli obblighi antiriciclaggio ad operatori non finanziari e la necessità di considerare le conseguenziali e innovative modalità operative, ritiene che le nuove figure professionali emergenti rientrino tra quelle individuate dal 1° comma dell'art. 3.

Pertanto, per unità operativa può intendersi l'unità organizzativa o la struttura dell'intermediario cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela e, conseguentemente, l'onere di segnalare eventuali operazioni sospette.

La suddetta interpretazione comporta che, laddove sia inequivocabilmente responsabile della gestione del rapporto con il cliente una struttura diversa dall'agenzia ove "materialmente" è attivato il rapporto, la responsabilità della violazione del 1° comma dell'art. 3 ricade sull'effettivo gestore/amministratore del rapporto.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo della segnalazione anche in capo al responsabile dell'agenzia qualora quest'ultimo abbia rilevato la sussistenza di un'operazione sospetta.

Con riferimento alla contestazione della violazione dell'obbligo di cui all'art.3, comma 2, della legge antiriciclaggio, appare evidente a questo Comitato che, laddove il responsabile antiriciclaggio non abbia ricevuto la segnalazione, non può essere ritenuto responsabile di aver omesso di segnalare un'operazione sospetta solo in quanto titolare di una "responsabilità aziendale".

Qualora, invece, la segnalazione sia stata trasmessa al responsabile antiriciclaggio, è su quest'ultimo che grava il compito di valutare l'operazione e di segnalarla all'Ufficio italiano dei cambi o di archivarla, quando gli elementi di sospetto sono privi di consistenza.


In tale ipotesi, questo Comitato ritiene che la contestazione della violazione di cui all'art. 3, 2° comma, al responsabile antiriciclaggio debba essere esclusa quando sia possibile ricostruire, su base documentale, il percorso valutativo che ha portato questi a ritenere, in base agli elementi conoscitivi in suo possesso, che un'operazione non doveva essere oggetto di segnalazione e semprechè tale percorso valutativo risulti convincente.

Considerato che, come rilevato nelle Istruzioni operative della Banca d'Italia, ogni intermediario definisce e formalizza, nella propria normativa interna, una procedura per la segnalazione delle operazioni sospette, è ipotizzabile che la segnalazione, prima di giungere al responsabile antiriciclaggio, transiti attraverso altri livelli all'interno dei quali si realizzano ulteriori momenti di controllo e verifica. La sussistenza di tali livelli intermedi attiene esclusivamente all'organizzazione interna dell'intermediario, ma non modifica la responsabilità del soggetto individuato dal comma 2 dell'art. 3 L.197/91. Pertanto la responsabilità della valutazione di

un'operazione potenzialmente sospetta resta addebitabile al responsabile di 2° livello, entro i limiti previsti dall'art. 3, comma 2, L.689/81, pur se effettuata da uno dei suddetti livelli intermedi in base ad una normativa interna dell'intermediario.

Infine, in tema di contestazione della violazione di omessa segnalazione, il Comitato, richiamando le disposizioni in materia di responsabilità solidale di cui all'art.6 della L.689/81, ribadisce che in ciascuna delle ipotesi di violazione dei distinti obblighi di segnalazione previsti dall'art. 3 della legge antiriciclaggio, la contestazione della violazione amministrativa deve, comunque, essere effettuata, oltre che all'autore materiale anche all'intermediario, in persona del suo legale rappresentante.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. M. M. M.', positioned below the text 'Il Presidente'.